



Il Presidente

Spett.le

Comune di *Omissis*

PEC

e p.c. *Omissis*

PEC

Fasc. UVCP 360/2024

Oggetto: Comune di *Omissis*- Affidamento servizio di igiene urbana modalità porta a porta nel Comune di *Omissis* CIG 9188991342. *Nota di definizione in forma semplificata ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di vigilanza (Delibera n. 803 del 4 luglio 2018, pubblicato nella G.U. n. 241 del 16 ottobre 2018) e ss.mm. ii.*

Si comunica che nell'adunanza del 18 settembre 2024, il Consiglio dell'Autorità ha disposto la conclusione del procedimento in forma semplificata, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici (Delibera n. 803 del 4 luglio 2018 e ss.mm.ii.).

Premesse in fatto

Con nota acquisita al prot. n. 108382 del 4.12.2023 è stata segnalata una presunta anomalia in relazione all'appalto indicato in oggetto, sostanzialmente incentrata sulla possibile violazione da parte dell'aggiudicatario del servizio di gestione rifiuti presso il Comune di *Omissis*, *Omissis*, delle condizioni di svolgimento del servizio dichiarate in sede di gara.

La questione è stata approfondita tramite inoltri di richieste di informazioni a Codesto Ente (prot. nn. 12956/2024, 46826/2024, 60119/2024 e 67712/2024), riscontrate con note rispettivamente acquisite ai prot. nn. 25275/2024, 51656/2024 e 71343/2024.

L'Ente ha fornito le seguenti informazioni sulla vicenda: in sede di gara la *omissis* ha presentato un progetto tecnico incentrato sull'utilizzo della piattaforma informatica *omissis*; il citato progetto tecnico, infatti, presenta numerosi richiami alle peculiarità e alle caratteristiche di detta piattaforma.

La *omissis* è risultata aggiudicataria della gara con punteggio tecnico di 66,062 (il secondo classificato ha ottenuto un punteggio di 64,984) e in data 31.08.2022 è stato stipulato il contratto all'importo di € 1.427.186,00, per la durata di 5 anni.

In corso di esecuzione del contratto, più precisamente in data 2 novembre 2023, con prot. in uscita n. 7190, la *omissis* ha comunicato all'Ente che nello svolgimento del servizio "*... la piattaforma omissis è stata sostituita dalla piattaforma omissis aventi le medesime caratteristiche*", allegando il manuale della nuova piattaforma *omissis*.

Successivamente, in data 1.12.2023, il Comune ha richiesto alla *omissis* di voler fornire la comparazione delle caratteristiche delle due piattaforme e la nota è stata riscontrata con le informazioni richieste in data 6 dicembre 2023, con prot. n. 7914.

Il Comune ha precisato che a seguito della comunicazione di *omissis* relativa alla sostituzione del sistema informatico, sono stati svolti degli approfondimenti sull'equivalenza delle piattaforme, che hanno,



Il Presidente

sostanzialmente, condotto ad affermare l'equivalenza nelle funzionalità dei due sistemi; del resto, secondo l'amministrazione, la piattaforma Innova garantirebbe funzionalità ulteriori rispetto a quelle possedute dalla piattaforma *omissis* (ad es. il requisito di interoperabilità- formato pubblico e aperto- dei dati informatici).

Considerazioni in diritto

Preliminarmente, si evidenzia che la questione che assume rilevanza nel caso in esame è relativa alla fase di esecuzione contrattuale, con specifico riferimento allo svolgimento di un servizio pubblico locale (servizio di gestione rifiuti) in maniera difforme rispetto alle condizioni offerte in sede di gara. In tale contesto rileva anche l'attività di controllo e di supervisione da parte della stazione appaltante sul regolare svolgimento delle prestazioni previste nella *lex specialis* di gara e nel contratto da parte dell'esecutore.

Da quanto in atti risulta che nel corso dell'esecuzione contrattuale, dopo poco più di un anno dall'avvio dell'appalto, *omissis* ha unilateralmente e ingiustificatamente sospeso l'impiego della piattaforma informatica di *omissis* già indicata in sede di gara, comunicando tale decisione al Comune di Omissis e, contestualmente, informandolo della sostituzione di detta piattaforma con quella del fornitore *omissis* (v. nota prot. n. 7190/2023). Nella comunicazione trasmessa al Comune, *omissis* ha precisato che la nuova piattaforma utilizzata possiede le medesime caratteristiche della precedente.

Emerge dagli atti che la citata comunicazione non è stata riscontrata in alcun modo dal Comune di Omissis: l'Ente, infatti, non ha adottato alcun atto formale sulla vicenda (nessun atto istruttorio sulle caratteristiche del sistema informatico introdotto e/o sulla portata della modifica contrattuale proposta, né alcun atto di autorizzazione alla modifica, né, tantomeno, di diniego); solo a seguito di accesso a tutti gli atti di gara da parte della società *omissis*, il Comune di Omissis ha richiesto alla *omissis* una "*comparazione delle caratteristiche del Manuale omissis con le indicazioni del manuale Piattaforma omissis*". Tale richiesta è stata formulata "*a tutela del servizio e della regolarità in atti*" (v. nota prot. 8988/2023).

L'appaltatore ha fornito al Comune una relazione comparativa delle piattaforme informatiche *omissis/omissis* con prot. n. 7914/2023. Non risulta che il Comune abbia adottato ulteriori atti sulla vicenda.

Pertanto, l'operazione di sostituzione della piattaforma informatica effettuata da *omissis* configura una modifica contrattuale, realizzata in corso di esecuzione del servizio, non autorizzata dalla s.a. Sul punto, si richiama, preliminarmente, il principio generale per cui le previsioni della *lex specialis* hanno natura vincolante per gli operatori economici e per la stazione appaltante, imponendo la corrispondenza fra l'appalto messo in gara e quello eseguito, in ossequio ai principi richiamati nell'art. 30 del d.lgs. 50/2016 (*ex multis* parere Funz Cons 3/2022, Delibera Anac n. 159/2021).

Il Codice contempla una deroga ai principi sopra enucleati, nei soli casi specifici e tassativi, fissati dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016 *ratione temporis* applicabile (attuale art. 120 del d.lgs. 36/2023), riferito alla "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia".

Inoltre, la normativa specifica che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità "*devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.*" Tale disciplina garantisce il rispetto del principio di concorrenza nel mercato, atteso che le modifiche del contratto in corso di esecuzione sono potenzialmente idonee ad alterare il risultato della



Il Presidente

procedura di gara, potendo attribuire all'appaltatore lo svolgimento di una prestazione nuova e diversa rispetto a quella oggetto della gara.

In definitiva, tralasciando le specifiche valutazioni tecniche circa la effettiva compatibilità/interscambiabilità delle due piattaforme (trattandosi di valutazioni che esulano dalle competenze dell'Autorità), si ravvisa nella vicenda esaminata una esecuzione difforme della prestazione da parte dell'appaltatore, rispetto a quanto offerto nella *lex specialis* di gara, nonché l'omessa vigilanza da parte del Comune di Omissis sulla corretta esecuzione del contratto. In particolare, non è stata assicurata la regolare esecuzione dell'appalto in conformità alle modalità indicate in sede di gara.

Con tali premesse, ravvisata una violazione della normativa di riferimento da parte del Comune di Omissis, si invita codesto Ente a fornire tempestivo aggiornamento in ordine gli eventuali atti che intende adottare per rimuovere la criticità rilevata.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente